

Tariffa professionale

Tribunale di Ancona, decr., 24 giugno 2008 - G.P. c. Fallimento Promont Trust Group S.r.l.

Concordato preventivo - Ammissione - Procedimento - Professionista attestatore - Compenso

(legge fallimentare artt. 93, 101 e 161)

Sebbene non espressamente previsto dalla Tariffa professionale, il compenso spettante al dottore commercialista che operi quale professionista attestatore ex art. 161 l.fall. è determinato in base all'art. 31, lett. a) della Tariffa, potendo essere tale attività assimilata ad un «motivato parere», e non già ad una valutazione di azienda.

Nella determinazione quantitativa del compenso al professionista attestatore ex art. 161 l.fall., il giudice è libero di stabilire l'importo valutando altresì la rilevanza, le modalità della prestazione, l'impegno profuso dal professionista, nonché le riduzioni previste dalla Tariffa professionale.

Il Tribunale (omissis).

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 giugno 2007 per l'esame della domanda di insinuazione tardiva promossa da G.P. nel fallimento Promont Trust Group S.r.l.,

preso atto che sulla richiesta di ammissione del credito richiesto dal professionista per prestazioni professionali svolte nell'interesse della società, avendo egli redatto quale professionista l'attestazione di cui all'art. 161 l.fall., allegata alla domanda di concordato preventivo, il curatore, pur considerata l'operata liquidazione da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza, ha proposto l'ammissione del minore credito pari ad €. 13.997,61, ritenendo che la somma di spettanza debba essere determinata applicando la tariffa professionale di cui all'art. 31 lettera e) e non già sulla base della lettera a) del detto articolo come richiesto, posto che a suo parere la prestazione professionale ricade nella previsione della lettera e), posto che alla lettera e) viene richiamato l'art. 2501quinquies c.c.; che a tal fine l'art. 161 l.fall. richiama quanto all'individuazione del professionista l'art. 67 l.fall. che a sua volta al comma 3 lettera d) rimanda all'art. 2501bis c.c. e questo articolo richiama quanto ai criteri di liquidazione esclusivamente l'art. 2501quinquies, ciò posto poiché l'art. 31 lettera e), tariffa professionale richiama quest'articolo, esso è applicabile, attese le contrarie conclusioni dell'istante, ritenuto che le argomentazioni svolte dal curatore quanto ai criteri esposti di collegamento tra le varie norme da applicare nel caso sono pertinenti ma solo in parte condivisibili;

che in considerazione del rinvio indicato dall'art. 161 al l'art. 67 che a sua volta rimanda all'art. 2501 e al 2501quinquies (oggi sexies), corretta è l'applicazione al caso dell'art. 31 della tariffa professionale e non già, come sostenuto in altri casi, dell'art. 44 della stessa tariffa professionale in materia di liquidazione del professionista attestatore;

che considerata la natura e l'oggetto dell'incarico svolto il riferimento tra le varie ipotesi previste dalla norma professionale, deve ritenersi alla previsione di cui alla lettera a) trattandosi di un «motivato parere» e non già

di una semplice e mera «valutazione di aziende...» prevista alla lettera e);

che ai fini delle determinazioni del *quantum*, individuata la norma di riferimento, il giudice è libero di determinare l'importo valutando altresì la rilevanza, le modalità della prestazione, l'impegno profuso;

che pertanto nel caso, pur rilevata la correttezza del criterio adottato dall'ordine professionale nell'individuazione della norma applicabile al caso, la liquidazione è suscettibile di riduzione,

che nel caso tenuto conto di quanto riferito dallo stesso professionista circa la non particolare difficoltà della prestazione, rilevato che per l'attestazione si è avvalso della documentazione posta a sua disposizione da altri professionisti (perizie di stima relative ai beni, nonché esame della contabilità predisposta da terzi e non verificata personalmente, bensì assunta a base delle sue valutazioni), deve ritenersi altresì applicabile l'art. 15 delle norme professionali che disciplina proprio il caso in cui la definizione delle pratiche avvenga con il concorso del cliente o di terzi, nonché la previsione di cui all'art. 7, essendo stata resa la prestazione professionale in favore di una società corrente in un comune inferiore a 200.000 abitanti;

che nella determinazione del *quantum* riconoscibile al professionista deve altresì tenersi conto delle riduzioni previste dalle ultime norme sopra citate; P.Q.M.

Ammette al passivo P.G. per l'importo di € 44.000 oltre accessori di legge operata sulla somma richiesta la riduzione del 20% in ragione delle applicate riduzioni previste dagli artt. 7 e 15 della tariffa professionale.

(omissis).

Il compenso del professionista attestatore nel concordato preventivo

di Alberto Guiotto

Il decreto oggetto del commento offre lo spunto per alcune considerazioni sulla determinazione del compenso spettante al professionista che predisponga la relazione di cui all'art. 161 l.fall., nonché sulla individuazione dell'articolo della Tariffa professionale applicabile al caso di specie.

1. La fattispecie oggetto di esame

Il provvedimento del giudice delegato di Ancona riguarda un tema assai sentito nella prassi professionale ma sinora non approfonditamente affrontato dalla dottrina (1) e dalla giurisprudenza, ossia la determinazione del compenso spettante al professionista che predisponga la relazione di cui all'art. 161, terzo comma l.fall. e, più in particolare, l'identificazione del corretto articolo della Tariffa professionale che, nel caso in esame è quella dei dottori commercialisti, contenuta nel D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645.

L'intervento e il conseguente decreto del giudice delegato, peraltro, è nel caso in esame dovuto al fatto che l'imprenditore che aveva presentato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo è successivamente fallito e, pertanto, il professionista ha reclamato la soddisfazione del proprio credito professionale mediante rituale domanda di ammissione allo stato passivo ex art. 93 l.fall.

Sulla determinazione e quantificazione del compenso del professionista si sono confrontate, nel caso in esame, una pluralità di opinioni.

Innanzitutto, la formulazione del ricorso da parte del professionista era corroborata dall'opinamento della parcella da parte del Consiglio locale dell'Ordine professionale di appartenenza, il quale aveva ritenuto applicabile l'art. 31 («Perizie, valutazioni e pareri»), lett. a) della Tariffa professionale.

Questa indicazione fu contestata dal curatore, il quale aveva proposto, nel proprio progetto di stato passivo ex art. 95 l.fall., il minor compenso derivante dall'applicazione dell'art. 31, lett. e) T.P.

La proposta del curatore, peraltro, è stata poi disattesa dal giudice delegato nel decreto di esecutività dello stato passivo ex art. 96 l.fall., oggetto del presente esame, secondo il quale è invece applicabile l'art. 31, lett. a) T.P., così come richiesto dal professionista, seppure con riduzione degli onorari ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 15 della Tariffa professionale.

2. Discrepanza temporale e logica tra tariffa professionale e legge fallimentare. Il riferimento alle norme del diritto societario riformato

Ricostruiti, in modo sommario, i principali elementi del decreto in commento, va innanzi tutto rilevato come la difficoltà nell'identificare il corretto articolo della Tariffa professionale sia riconducibile al diverso collocamento temporale tra l'emaneazione della Tariffa dei dottori commercialisti, risalente all'ottobre 1994, e la disciplina dell'attività del professionista chiamato ad asseverare il piano di concordato ex art. 161 l.fall., introdotta con il D.L. 24 marzo 2005, n. 35 (c.d. «decreto competitività»).

La Tariffa professionale, pertanto, non prevede, né può prevedere, la fattispecie oggetto di odierno esame e, perciò, l'interprete deve verificare in via analogica quale fattispecie tipica possa essere assimilata all'attività del professionista ex art. 161, terzo comma l.fall.

Sia il Consiglio locale dell'Ordine dei dottori commercialisti, sia il giudice delegato sono giunti alla conclusione che la norma applicabile sia quella rac-

Nota:

(1) Per quanto la dottrina non abbia mai affrontato - a quanto consta - il tema puntuale della determinazione del compenso del professionista, molto ampia è invece la trattazione dei compiti e delle funzioni del professionista stesso, nonché del contenuto e dei criteri di redazione della sua relazione. Recentemente, nel vigore della più recente normativa, cfr. G. Lo Cascio, *Il concordato preventivo*, Milano, 2008, 292 ss.; AA.VV., *Diritto fallimentare - Manuale breve*, Milano, 2008, 143; S. Ambrosini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Padova, 2008, 69-70; L. Mandrioli, *La relazione del professionista (la ricostruzione giuridico-contabile)*, in *La legge fallimentare - Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Padova, 2008, 304-305; E. Cabutti, F. Aprile, *Il concordato preventivo: il ruolo tecnico del professionista attestatore*, in *Le procedure concorsuali - Guida operativa interdisciplinare*, a cura di P.G. Demarchi, C. Giacomazzi, Milano, 417 ss. Analogamente, prima del «decreto correttivo» della riforma, cfr. G.U. Tedeschi, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, 540-541; S. Pacchi, *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2005, 107 ss.; S. Ambrosini, P.G. Demarchi, *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2005, 61 ss.

chiusa nella lett. a) dell'art. 31 T.P., assimilando l'operato e le funzioni del professionista alla prestazione di un «motivato parere».

Il curatore aveva, invece, proposto l'applicazione della lett. e) del medesimo articolo, in quanto ivi sono letteralmente menzionate le relazioni di stima dell'art. 2501*quinquies* c.c., che al momento dell'emissione della Tariffa professionale, riguardava la Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio nella fusione tra società, norma quest'ultima oggi riformulata in seno all'art. 2501*sexies* c.c. in seguito alle modifiche introdotte dalla Riforma del diritto societario, attraverso il D.Lgs. n. 6/2003.

Va peraltro, sin da subito, rilevato come, nella sua formulazione in vigore sino al 31 dicembre 2007, l'art. 161 l.fall. richiamasse esclusivamente le caratteristiche soggettive del professionista, con un esplicito richiamo all'art. 28 l.fall. e, quindi, ai requisiti per la nomina a curatore. L'attuale formulazione dell'art. 161 l.fall., ancorché attraverso un articolato richiamo «a cascata», opera anch'essa un riferimento ai requisiti del professionista, che sono quelli dell'art. 67, terzo comma, lett. d) l.fall., il quale rimanda sia all'art. 28, lett. a) e b) l.fall., sia al quarto comma dell'art. 2501*bis* c.c., il quale a sua volta richiama l'art. 2501*sexies* c.c., il quale, infine, rimanda all'art. 2409*bis* c.c., dedicato al controllo contabile nelle società per azioni, con l'ulteriore precisazione che se la società risultante dalla fusione è una società per azioni l'esperto dovrà essere designato dal tribunale.

In buona sostanza, nonostante il sovrabbondante e, per molti aspetti, stucchevole utilizzo di consecutivi richiami ad altre norme di legge, l'art. 161 l.fall. si limita a statuire che il professionista dovrà essere iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello degli avvocati (2) e dovrà altresì essere iscritto al Registro dei revisori contabili (3), salve le modalità di nomina che coinvolgeranno il tribunale competente qualora il debitore sia costituito in forma di società di capitali. La norma non individua, invece, le caratteristiche qualitative della prestazione professionale, necessarie per l'individuazione del competente articolo della Tariffa professionale.

3. La natura dell'attività del professionista attestatore, la sua funzione e l'utilizzo di dati predisposti da terzi

Tutto ciò premesso, e considerata l'indubbia difficoltà nel collocare una fattispecie nuova, quale

quella dell'attività del professionista ex art. 161 l.fall., nell'alveo di una Tariffa professionale risalente nel tempo e inadeguata all'evoluzione normativa, occorre a mio avviso considerare che le attestazioni rilasciate dal professionista in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario, normalmente riassunte in un'unica relazione, si fondano su un'attività di controllo riconducibile in parte preponderante ad un'attività di natura contabile, posto che la coerenza economico-contabile del piano è prodromica ed essenziale nel giudizio di fattibilità del medesimo (4).

Sulla base di queste considerazioni, reputo che per la determinazione del compenso del professionista non occorra riferirsi all'art. 31 T.P. quanto, piuttosto, alle disposizioni dell'art. 32 della Tariffa professionale che prevede un onorario in base al tempo impiegato dal dottore commercialista e dai suoi collaboratori, da (pre)concordarsi con il debitore e che non potrà essere inferiore al compenso orario di cui all'art. 19, lett. a), nn. 1) e 2), T.P. In caso di urgenza o di eccezionale importanza, difficoltà o complessità potranno altresì essere applicate le maggiorazioni di cui all'art. 6 T.P.

A margine dell'identificazione della corretta norma tariffaria, appare assai interessante l'affermazione incidentale, nel decreto in esame, in merito all'utilizzo da parte del professionista attestatore della «contabilità [del debitore] predisposta da terzi e non verificata personalmente, bensì assunta a base delle sue valutazioni».

L'affermazione, che potrebbe sembrare meramente strumentale alle riduzioni tariffarie previste dall'art. 15 T.P., appare invece, a mio parere e se fondata, determinante finanche nel giudizio sul corretto

Note:

(2) La relazione attestativa potrà altresì, in forza del richiamo all'art. 28, primo comma, lett. b), essere predisposta da uno studio associato o una società professionale costituita dai medesimi professionisti di cui alla lett. a) del medesimo articolo. La carenza di una disciplina, ad oggi, delle società professionali e la necessità di designare specificamente l'associato responsabile della relazione rende, peraltro, poco praticata questa possibilità nella prassi professionale.

(3) Così, senza incertezze, L. Mandrioli, *La relazione del professionista (la ricostruzione giuridico-contabile)*, cit., 304. Cfr. anche AA.VV., *Diritto fallimentare - Manuale breve*, cit., 143. E. Cabutti, F. Aprile, *Il concordato preventivo: il ruolo tecnico del professionista attestatore*, cit., 421-422. Già prima del «correttivo» alle medesime conclusioni era giunto G.U. Tedeschi, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, cit., 541.

(4) Cfr. S. Ambrosini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., 69; E. Cabutti, F. Aprile, *Il concordato preventivo: il ruolo tecnico del professionista attestatore*, cit., 424-425; L. Zocca, *Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e relazioni del professionista*, Milano, 2006, 103 ss.

adempimento da parte del professionista, giacché l'attività necessaria ai fini dell'attestazione ex art. 161 l.fall. non può prescindere da un'autonoma ed approfondita disamina della coerenza economico-contabile del piano di concordato e, soprattutto, dal personale e non delegabile giudizio sulla veridicità dei dati aziendali (5).

La mera assunzione di attendibilità della contabilità da altri predisposta non può, a parere di chi scrive, essere semplicemente derubricata ad atto di fiducia nell'altrui operato ma, al contrario, configura un comportamento non compatibile (6) con le funzioni che la relazione del professionista è chiamata a svolgere nei confronti del tribunale fallimentare e della massa dei creditori posto che essa, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe surrogare larga parte delle funzioni istruttorie nello scrutinio di ammissibilità del concordato (7), anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169/2007 (c.d. «correttivo» della riforma delle procedure concorsuali) (8).

Se, pertanto, il professionista si fosse realmente limitato ad accettare acriticamente come vere ed affidabili le rilevazioni contabili da altri predisposte, questo comportamento non avrebbe dovuto condurre ad una riduzione dell'onorario ex art. 15 T.P. quanto, piuttosto, ad una contestazione del corretto adempimento contrattuale con conseguente eccezione in merito alla effettiva debenza degli onorari richiesti.

4. Le nuove prospettive tariffarie

Un ultimo rilievo merita il fatto che - a quanto consta - è in corso di elaborazione un nuovo progetto di Tariffa professionale che riguardi l'Albo (unificato) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che tenga conto dell'evoluzione normativa intercorsa dal 1994 in poi, con particolare riferimento alla riforma del diritto societario e all'articolata riforma del diritto fallimentare. Nell'ambito della nuova Tariffa professionale sarà prevista, a quanto risulta, una nuova formulazione dell'art. 31 che preveda le specifiche modalità di calcolo dei compensi per la relazione ex art. 161 l.fall. ma anche per la relazione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. d) l.fall., nonché per la relazione del professionista nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l.fall.: questo organico raggruppamento delle attività del professionista in ambito preconcorsuale consentirà, probabilmente, di evitare le indubbie incertezze che oggi emergono in tema di applicazione della Tariffa professionale a fattispecie non espressamente previste.

Note:

(5) La dottrina è concorde nell'addossare al professionista attestatore l'onere di verificare direttamente la veridicità dei dati aziendali: cfr., *ex multis*, S. Ambrosini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., 69-70; G. Lo Cascio, *Il concordato preventivo*, cit., 292; L. Zocca, *Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e relazioni del professionista*, cit., 87 ss.

(6) S. Ambrosini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., 69; S. Ambrosini, P.G. Demarchi, *Il nuovo concordato preventivo*, cit., 63.

(7) Così; pur con diverse sfumature in merito ai rimedi giurisdizionali sul sopravvenuto accertamento di cause di inammissibilità del concordato, Trib. Milano 9 febbraio 2007, in questa *Rivista*, 2007, 1218 ss., con nota di L. Mandrioli, *Concordato preventivo: la verifica del tribunale in ordine alla relazione del professionista*; Trib. Torino 12 dicembre 2006, in questa *Rivista*, 2007, 685 ss., con nota di G. Bozza, *Il vecchio, l'attuale e il (forse) prossimo art. 173 ult. parte della legge fallimentare*; Trib. Milano 2 ottobre 2006, *ibidem*, 331 ss., con nota di P. Catalozzi, *Concordato preventivo: sindacato sulla fattibilità del piano e tecniche di tutela dei creditori «deboli»*. Estendono al tribunale il giudizio sulla completezza e regolarità della relazione del professionista e sull'iter logico dell'argomento che sorregge la sua attestazione Trib. Milano 8 giugno 2006, in questa *Rivista*, 2006, 1420 ss. con nota di G. Lo Cascio, *Giudizio di ammissibilità e di omologazione e crediti postergati*; Trib. Bari 7 novembre 2005 in questa *Rivista*, 2006, 52 ss.; Trib. Pescara 20 ottobre 2005, *ibidem*, 56 ss.; Trib. Monza 16 ottobre 2005, in questa *Rivista*, 2005, 1402 ss. Di gran lunga dominante è, in questo senso, la posizione della dottrina: cfr. tra molti, oltre ai commenti citati in questa nota, anche S. Ambrosini, *Gli organi della procedura*, in questa *Rivista*, 2006, 1033 ss.; AA.VV., *Diritto fallimentare - Manuale breve*, Milano, cit., 147; S. Bonfatti, P.F. Censoni, *La riforma della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Padova, 2006, 205 ss. Amplia, invece, i poteri discrezionali del tribunale, pur limitandone la cognizione ai soli documenti allegati al ricorso, D. Galletti, *Il nuovo concordato preventivo: contenuto del piano e sindacato del Giudice*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 911. L'argomento è molto ampiamente trattato da I. Pagni, *Il controllo del Tribunale e la tutela dei creditori nel concordato preventivo*, in questa *Rivista*, 2008, 1091 ss.

(8) Tra tutte Trib. Bari, sez. IV, 25 febbraio 2008, decr., in questa *Rivista*, 2008, 682 ss., con commento di P. Genoviva, *I limiti del sindacato del tribunale nel concordato preventivo alla luce del «correttivo»*. In dottrina, recentemente S. Ambrosini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., 71 ss.; conferma la posizione ante «decreto correttivo» M. Ferro, *Commento all'art. 162 l.fall.*, in *La legge fallimentare - Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, op. cit., 309; dubitativa è invece la posizione di G. Lo Cascio, *Il concordato preventivo*, cit., 305. Per una valutazione critica dei rapporti tra il ruolo dell'autorità giudiziaria e l'autonomia privata nella gestione della crisi d'impresa, cfr. M. Fabiani, *Autonomia ed eteronomia nella risoluzione dei conflitti nel nuovo diritto concorsuale*, in questa *Rivista*, 2008, 1098 ss.